

DETPRES DELL'11 LUGLIO 2016 N.258

“Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, in attuazione dell'articolo 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto l'art. 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ove è previsto che “sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

considerato che il citato comma 166, della Legge n. 190/2014 opera un completamento del modello di tutela garantita dall'Istituto finalizzata, a seguito del verificarsi dell'evento lesivo, al recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici e al tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro;

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 8 del 18 giugno 2015 di approvazione delle “Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo”;

visti la relazione del Direttore Generale in data 4 luglio 2016 e lo schema di “Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” ivi allegato;

considerato che il suindicato “Regolamento” costituisce un primo significativo passo nell'iter di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riguardo agli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro necessari ad accompagnare gli infortunati e i tecnopatici nella fase del reinserimento lavorativo;

tenuto conto che gli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione - altresì previsti all'art. 1, comma 166, della Legge n.190/2014 - potranno essere oggetto di successiva regolamentazione a seguito della compiuta attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015;

considerato che l'adozione del presente "Regolamento" consente all'Istituto di fornire risposte concrete alle aspettative di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro, coniugando il binomio disabilità-lavoro in termini di opportunità sia per il lavoratore che per il mondo produttivo, in linea con l'evoluzione delle tecnologie assistive, delle nuove tecniche in materia di ergonomia delle postazioni di lavoro ovvero di accessibilità digitale e architettonica e di formazione;

tenuto conto che gli oneri finanziari derivanti dalla adozione del presente "Regolamento" trovano copertura per il 2016 nell'ambito dello stanziamento di risorse a tale scopo previste finalizzate alla Missione 2 – Tutela della salute, Programma 2 – Attività di reinserimento socio-lavorativo e, per gli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti a ciò destinati,

DETERMINA

di approvare il "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", in attuazione dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

Gli oneri finanziari derivanti dalla adozione del presente Regolamento trovano copertura per il 2016 nell'ambito dello stanziamento di risorse a tale scopo previste finalizzate alla Missione 2 – Tutela della salute, Programma 2 – Attività di reinserimento socio-lavorativo e, per gli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti a ciò destinati.

f.to Prof. Massimo DE FELICE